

## **Apprendistato di primo livello e nuovo Testo Unico\***

*di Emmanuele Massagli (Adapt - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia)*

### **1. Il nuovo apprendistato.**

Il 10 ottobre 2011 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167 recante il “Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247”. E’ la conclusione del complesso iter di riforma del contratto di apprendistato iniziato indirettamente con le Linee Guida per la Formazione nel 2010 sottoscritte da Governo, Regioni, Province Autonome e parti sociali il 17 febbraio 2010.

Un sentiero lungo e frastagliato che ha accompagnato la costruzione di un testo di legge importante e potenzialmente capace di risolvere le principali criticità nell’utilizzo del contratto di apprendistato emerse dal 2003 (anno della legge Biagi, che ne aveva precedentemente riformato la disciplina) ad oggi.

Il nuovo Testo Unico non stravolge, né c’era bisogno di farlo, l’impostazione data dal Capo I del Titolo VI del d.lgs. 276 del 2003 alla disciplina del contratto. Rimangono tre le tipologie contrattuali possibili (ai quali si potrebbe aggiungere la novità dell’apprendistato di ricerca), che mutano però i loro nomi in: apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; apprendistato di alta formazione e ricerca.

Il primo tipo si rivolge ai “giovanissimi”, ovvero agli studenti dai 15 ai 25 anni impegnati in un percorso professionale triennale, o quadriennale, di istruzione secondaria superiore. La seconda fattispecie è l’unica ad avere avuto crescente successo dalla sua istituzione ad oggi ed è quella c.d. professionalizzante, finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali e rivolta a soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. L’ultimo contratto è funzionale al conseguimento (lavorando!) del diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, del dottorato di ricerca, del diploma per la specializzazione tecnica superiore e per svolgere il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche. Rispetto a questa fattispecie una innovazione consiste nella possibilità di assumere anche per il settore privato ricercatori sempre per il tramite di un percorso di apprendistato scollegato dal rilascio di titoli di studio.

### **2. L’apprendistato di primo livello.**

In questa sede è particolarmente interessante soffermarsi sulla prima tipologia di apprendistato, quella regolata dall’articolo 3 del decreto, recante “Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale”.

Grazie alla nuova normativa possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, i giovani che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno. E’ questa una novità rispetto alle regole vigenti in precedenza. Il testo dell’articolo 48 del d.lgs. 276 del 2003 (dedicato, più limitatamente, allo “apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione”) prevedeva, infatti, un campo di applicazione soggettivo limitato tra i 15 e i 18 anni.

La durata del contratto è determinata dagli anni di percorso (tre o quattro) occorrenti per il conseguimento della qualifica o del diploma. La regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni, previo accordo in Conferenza permanente per i rap-

porti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Tale precetto è solo apparentemente uguale a quanto previsto in precedenza. Prima di ottobre, infatti, la regolamentazione era semplicemente rimessa alle regioni, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Per quanto fosse teoricamente possibile anche in quel caso un accordo nazionale tra le regioni che dettasse delle linee guida comuni, nella prassi la disciplina dell'apprendistato di primo livello era rimessa a singoli accordi regionali con i due Ministeri, sentite le parti sociali, come avvenuto nel caso di Lombardia e Veneto. Erano quindi necessari 21 accordi separati (le Regioni più le province autonome di Trento e Bolzano) perché l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione fosse attivo su tutto il territorio nazionale.

La ratio della novità del Testo Unico è evidente: prevedere una sola, seppur politicamente complessa, intesa nazionale per rendere uniforme e operativo su tutto il territorio il contratto di primo livello. Per valutare la logica di questa decisione del Legislatore, si consideri che dal 2003 ad oggi sono stati sottoscritti solo due accordi regionali per l'apprendistato ex articolo 48. Si tratta delle intese di Lombardia e Veneto, concluse nel 2010 e nel 2011, a sette anni di distanza dalla legge Biagi.

### **3. Le difficoltà nel passaggio tra vecchia e nuova disciplina.**

Nella storia delle politiche pubbliche non sono pochi i casi di ricercata uniformità verso il basso. In altri termini, per correggere le situazioni più arretrate, si rallenta la corsa delle realtà più dinamiche. Posto che è comunque arduo definire "dinamiche" delle regioni che sono riuscite ad applicare la legge solo sette anni dopo la sua promulgazione, è ora assolutamente importante evitare che il nuovo Testo Unico, indirettamente, congeli le possibilità di attivazione di percorsi in apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione permessi dalle intese di Lombardia e Veneto.

In particolare la regione Lombardia, che ha sottoscritto l'intesa coi Ministeri il 28 settembre 2010, in data 2 maggio 2011 ha emanato il decreto del dirigente di unità operativa (d.d.u.o.) n. 3608 recante "Avviso pubblico per la realizzazione di un'offerta formativa finalizzata all'acquisizione di una qualifica di istruzione e formazione professionale rivolta ad apprendisti assunti ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 276/03", per il quale ha stanziato un milione di euro per la copertura della prima annualità del triennio 2011-2014. Si tratta della prima operazione strutturata e non limitatamente sperimentale messa in atto da una pubblica amministrazione per favorire la stipulazione di contratti di apprendistato di primo livello. Si ricordi che in Italia il numero censito di questi contratti è pari a zero, se si eccettuano sporadiche sperimentazioni rivolte a non più di un centinaio di ragazzi e non considerando la provincia di Bolzano, che, sulla scorta del sistema duale tedesco, prevede una forma di contratto qualificante per under 18 diffusa, ma diversa dalla legge nazionale.

In questo contesto interviene l'entrata in vigore del nuovo Testo Unico che rischia di scoraggiare questa iniziativa. Non è peregrino pensare che i tecnici lombardi siano ora titubanti: aspettare la nuova regolamentazione che approverà la Conferenza Stato-Regioni o iniziare la sperimentazione, rischiando un cambio di regole in corsa? E'

infatti presumibile che in sede unificata non si riesca a chiudere un accordo così “moderno” come quello lombardo-veneto.

#### **4. Conclusione.**

Le disposizioni finali (articolo 7) del Testo Unico prevedono che “per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti”. Gli accordi di Veneto e Lombardia sono quindi pienamente validi fino ad aprile 2011, termine entro il quale le regioni dovrebbero concordare con lo Stato la regolamentazione dei profili formativi del nuovo articolo 3. Qualora questi tempi fossero rispettati, l’intesa permetterebbe la costruzione dell’offerta formativa 2012/2013 già coerente con le nuove disposizioni; nel caso in cui l’intesa ritardasse, si rischia il “salto” di un intero anno scolastico e il contemporaneo annullamento delle intese precedenti: la totale impossibilità, quindi, di attivare percorsi in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale. Se è giustificabile la preoccupazione dei tanti soggetti coinvolti in Lombardia e Veneto, è anche necessario che la Conferenza Stato regioni possa “sedersi al tavolo” avendo come supporto alla costruzione della disciplina il successo (o l’insuccesso) di esperienze concrete ed in atto. Qualora le prime classi di formazione professionale in apprendistato finanziate da regione Lombardia testimoniassero - come le esperienze europee, in primis quelle tedesche, confermano - la capacità di questa particolare tipologia di percorso formativo di intercettare dispersi e favorire l’occupabilità dei “giovanissimi”, sarebbe allora difficile anche per le regioni politicamente più avverse all’apprendistato ignorare questo dato.

L’accordo nazionale potrebbe quindi, in buona parte, replicare i precedenti di Lombardia e Veneto, a tutto vantaggio degli enti che già da ora stanno scommettendo sull’apprendistato di primo livello e, soprattutto, dei ragazzi che vedrebbero strutturata una solida opzione aggiuntiva di formazione professionale, anche in diritto-dovere. L’unica che permette di conseguire la qualifica o il diploma non a scuola, ma lavorando per davvero.

*\* in corso di pubblicazione, in edizione rivista e con diversa titolazione, sulla rivista Nuova Secondaria edita da La Scuola.*